

**ACCORDO COLLABORATIVO EX ART. 15 legge 241/1990**

**per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune**

**per finalità istituzionali *“Il centro storico di Bologna fra eredità***

***culturale, visione strategica e senso di appartenenza. Una ricerca***

***storica e sociale sulla fortuna del piano cervellati e sulla percezione***

***attuale della città di fronte alle sfide urbane del XXI secolo”.***

TRA

**Comune di Bologna**, con sede legale in Bologna, in Piazza Maggiore, n.

6, C.F. e P.IVA n. 01232710374, in persona del Direttore del Settore

Ufficio di Piano Urbanistico, arch. Francesco Evangelisiti, giusto

provvedimento di nomina del 19/09/2025, PG n. 664590/2025,

posta elettronica certificata [urbanistica@pec.comune.bologna.it](mailto:urbanistica@pec.comune.bologna.it)

(di seguito indicata anche come “**Comune** ”)

E

**Il Dipartimento di Storia Culture Civiltà Alma Mater Studiorum -**

Università di Bologna (C.F. 80007010376, P.IVA n. 01131710376), con

sede legale in Bologna (Italia), alla Piazza San Giovanni in Monte n. 2,

rappresentato dal Direttore del Dipartimento Prof. Roberto Balzani,

autorizzato alla stipula del presente accordo con delibera del Consiglio

di Dipartimento del 14 maggio 2026,

posta elettronica certificata [disci.dipartimento@pec.unibo.it](mailto:disci.dipartimento@pec.unibo.it)

(di seguito indicata anche come “Dipartimento” o “Struttura”);

(entrambe di seguito collettivamente indicate come le “Parti”)

## **LE PARTI COME IN EPIGRAFE INDIVIDUATE**

### **PREMESSO CHE:**

- L’Università è una pubblica istituzione che si occupa di funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito delle discipline e delle metodologie antropologiche, archeologiche, geografiche, storiche e storico-religiose dall'antichità all'età contemporanea, tra Oriente e Occidente.;
- Il Comune di Bologna, mediante il Settore Ufficio di Piano Urbanistico, ente competente della pianificazione urbanistica, ivi compresa l’individuazione della Città Storica e la relativa disciplina generale, diretta ad integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione con le esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione;
- Le Parti hanno interesse a concludere un accordo ex art. 15 L. 241/1990 al fine di disciplinare le modalità, le responsabilità ed i rispettivi obblighi in relazione alla collaborazione tra di esse, al fine di sviluppare un’indagine che delinei un’immagine e un’intendimento del centro storico di Bologna da parte dei suoi abitanti e dei suoi utilizzatori, ricostruendo anche un immaginario di possibili nuovi significati e prospettive;
- L’art. 15 L. 241/1990 consente alle amministrazioni pubbliche di

concludere tra di loro accordi al fine di disciplinare lo svolgimento

in collaborazione di attività di interesse comune;

- Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36

(Codice dei Contratti Pubblici), le pubbliche amministrazioni

organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la

prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione,

l'esternalizzazione e la cooperazione, nel rispetto della disciplina

del codice e del diritto dell'Unione Europea;

- In forza del comma 4 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 31

marzo 2023, n. 36, la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti

concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune

non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando

concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene

esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti,

anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva

partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti

funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica

esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto

sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza

sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale

diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché

l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una

sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Tutto ciò premesso, le Parti

### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 (Premesse e allegati)**

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.

#### **Art. 2 (Definizioni)**

Ai fini del presente accordo, i termini successivamente indicati, ove riportati con lettera iniziale maiuscola, avranno il seguente significato:

- “Responsabile della collaborazione”: il soggetto, designato da ciascuna parte, che agisce come referente nei confronti dell’altra parte per quanto concerne l’esecuzione del presente accordo;

“Background”: opere dell’ingegno e altri materiali oggetto di protezione ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e industriali, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto o proteggibile ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto o proteggibile ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, dei cui diritti una parte sia titolare o contitolare prima dell’avvio del rapporto di collaborazione oggetto del presente

accordo;

- “Sideground”: opere dell’ingegno e altri materiali oggetto di protezione ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e industriali, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto o proteggibile ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto o proteggibile ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, se realizzati o comunque conseguiti da una parte durante il periodo di efficacia del presente accordo, ma non in esecuzione dello stesso, e ciò anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto del presente accordo;

- “Foreground”: opere dell’ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e industriali, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti in occasione dell’attuazione del rapporto oggetto del presente accordo e in ragione di esso;

- “Informazioni Riservate”: informazioni, dati o conoscenze di natura tecnico-scientifica, commerciale o finanziaria, che abbiano valore economico in quanto riservati, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, che siano stati comunicati da una parte all'altra nell'ambito del rapporto oggetto del presente accordo e in ragione di esso, anche quando non specificamente e visibilmente qualificati come “riservati” o “segreti”.

### **Art. 3 (Oggetto dell'accordo collaborativo)**

Oggetto del presente accordo collaborativo è lo svolgimento, in collaborazione, dell'attività di ricerca meglio descritta nell'allegato A “Programma di attività collaborativa” dal titolo *“Il centro storico di Bologna fra eredità culturale, visione strategica e senso di appartenenza. Una ricerca storica e sociale sulla fortuna del piano cervellati e sulla percezione attuale della città di fronte alle sfide urbane del XXI secolo”*.

### **Art. 4 (Responsabili della collaborazione)**

Ai fini dell'esecuzione del presente accordo, il Dipartimento designa quale Responsabile della collaborazione il Prof. Roberto Balzani, mentre il Comune di Bologna designa l'Arch. Francesco Evangelisti. Il Responsabile della collaborazione designato può essere sostituito in ogni momento. In tal caso, il nuovo nominativo deve essere comunicato tempestivamente all'altra parte tramite posta elettronica certificata.

**Art. 5 (Modalità di attuazione della collaborazione)**

Ciascuna parte partecipa allo svolgimento del progetto di interesse comune, mettendo a disposizione le proprie risorse umane, strumentali e finanziarie.

Le Parti specificano dettagliatamente, nell'allegato A, le attività da svolgere, la modalità di esecuzione delle stesse, i luoghi e i tempi di svolgimento delle attività.

**Art. 6 (Durata e recesso)**

Il presente accordo è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione e verrà a scadenza il 31/12/2027, salva la possibilità per le Parti di concordare, per iscritto, eventuali proroghe o rinnovi, nel rispetto della normativa vigente.

Le Parti, adeguatamente motivando le ragioni della loro decisione, possono recedere dal presente accordo di collaborazione con un preavviso scritto di almeno 60 giorni.

**Art. 7 (Personale)**

~~7.1 Ai fini dell'esecuzione del presente accordo, le Parti potranno avvalersi della collaborazione del proprio personale, anche non dipendente (ad es. assegnisti di ricerca/contrattisti, borsisti, collaboratori a contratto, titolari di incarichi post doc) e di personale esterno specializzato in relazione al tipo di attività da svolgere nell'ambito della ricerca.~~

**7.2** Ciascuna parte provvede alla copertura assicurativa di legge contro gli infortuni del proprio personale impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente accordo collaborativo di ricerca, in qualsivoglia sede, nonché all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

**7.3** Il personale di una parte che si rechi presso i locali dell'altra per l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso la parte ospitante. A tal fine, ciascuna parte si impegna a fornire informazioni dettagliate sia sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale andrà ad operare, sia sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla specifica attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

#### **Art. 8 (Oneri economici)**

**8.1** Lo scopo del presente accordo è lo svolgimento di attività di ricerca di interesse comune alle Parti e, pertanto, non è previsto alcun corrispettivo per le attività svolte.

**8.2** Ciascuna parte, pertanto, sosterrà i costi per lo svolgimento delle proprie attività.

#### **Art. 9 (Diritti delle Parti sul Background e sul Sideground)**

**9.1** Ciascuna parte è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e

industriale relativi al proprio Background e al proprio Sideground. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che niente di quanto previsto nel presente accordo deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.

**9.2** Fermo restando quanto disposto al paragrafo 9.1, le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell'ambito del rapporto oggetto del presente accordo collaborativo di ricerca e in ragione della sua esecuzione e, comunque, non oltre la sua durata, con espresso divieto di sublicenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto a soggetti terzi.

Al contrario, il Sideground di ciascuna parte non potrà essere utilizzato dall'altra parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.

#### **Art. 10 (Diritti delle Parti sul Foreground)**

**10.1** I diritti di proprietà intellettuale e industriale sul Foreground generato nell'ambito dell'attività di ricerca oggetto del presente accordo spettano in contitolarità all'Università e al Comune in parti uguali. Ciascuna delle Parti dovrà dare immediata comunicazione all'altra dell'ottenimento di un risultato che possa costituire Foreground e le Parti sottoscriveranno il Disclosure Report (Allegato B al presente accordo) con indicazione, tra l'altro, dei soggetti titolari dei diritti morali. In caso di Foreground che possa essere oggetto di brevettazione o di tutela

mediante altre forme di privativa, le Parti si impegnano ad avviare secondo buona fede trattative volte alla conclusione di accordi relativi alla titolarità e all'utilizzazione di tale Foreground. In ogni caso, le Parti saranno libere di usare il Foreground congiunto per scopi non commerciali.

**10.2** In ogni caso l'Università conserva il diritto perpetuo, gratuito e non revocabile di utilizzazione del Foreground, nel suo insieme e in ciascuna delle parti che lo compongono, per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca istituzionale (con espressa esclusione dell'attività di ricerca svolta in conto terzi) da parte del proprio personale docente e ricercatore, ivi inclusa la realizzazione di pubblicazioni scientifiche nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 11.

#### **Art. 11 (Pubblicazioni scientifiche e presentazione dei risultati)**

**11.1** Le Parti si riservano il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto del presente accordo previa trasmissione in via riservata all'altra parte della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell'invio della stessa a soggetti terzi.

La parte ricevente la bozza avrà facoltà di comunicare per iscritto all'altra, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi.

Ove la parte ricevente la bozza ometta di dare tempestivo riscontro,

l'altra parte potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.

**11.2** Le Parti si impegnano a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell'ambito del rapporto oggetto del presente accordo.

#### **Art. 12 (Uso dei marchi)**

**12.1** Ove per la realizzazione degli scopi di cui al presente accordo si rendesse necessario, le Parti si autorizzano all'uso dei rispettivi marchi.

**12.2** In tal caso, i marchi dovranno essere usati in conformità ai rispettivi sistemi di identità e in modo da non generare confusione circa il ruolo ricoperto da ciascun ente nella collaborazione.

**12.3** Resta inteso che i diritti d'uso dei marchi termineranno automaticamente con la cessazione del presente accordo a qualsiasi titolo intervenuta.

#### **Art. 13 (Riservatezza)**

**13.1** Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori (con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ.), per tutta la durata del presente accordo e per un periodo di 5 (cinque) anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso:

(a) a non divulgare le Informazioni Riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a terzi;

(b) ad impiegare ogni mezzo idoneo e a porre in essere qualsiasi attività

ragionevolmente necessaria ad impedire l'accesso a terzi delle

Informazioni Riservate;

(c) a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità

diverse rispetto a quelle connesse all'esecuzione del Accordo;

(d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente

rappresentare, in tutto o in parte, con ogni mezzo file, atti, documenti,

elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza

e ogni altro materiale contenente Informazioni Riservate, salvo che non

sia necessario per l'esecuzione dell'accordo o salvo consenso scritto;

(e) a restituire o distruggere immediatamente, ogni file, atto, documento,

elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni

altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni,

contenenti Informazioni Riservate, a fronte di richiesta scritta dell'avente

diritto e comunque al termine o alla risoluzione dell'accordo, salvo che

non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

**13.2** Non seguono la disciplina di cui al precedente art. 13.1:

(a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una parte

all'altra, espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o

comunque alla diffusione tra il pubblico;

(b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una parte

all'altra, che siano già di pubblico dominio o siano comunque già

liberamente accessibili da parte di terzi;

(c) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla parte che li abbia comunicati;

(d) le informazioni, i dati e le conoscenze rispetto ai quali la parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni di cui al consenso prestato;

(e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una parte possa dimostrare di essere stati in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;

(f) le informazioni che una parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;

(g) le informazioni che una parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

**13.3** Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per "terzi" devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi terzi, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui la parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.

#### **Art. 14 (Trattamento dei dati personali)**

Le Parti si impegnano al rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e dichiarano di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 GDPR, consultabile, per quanto riguarda il Dipartimento/Struttura, all'indirizzo: <https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informativa-generale-sul-trattamento-dei-dati-personali> e, per quanto riguarda il Comune, all'indirizzo <https://www.comune.bologna.it/informativa-privacy> .

#### **Art. 15 (Codice Etico e Normativa anticorruzione)**

Le Parti, nell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo,

si impegnano a osservare e rispettare le normative in materia di anticorruzione (in particolare, le disposizioni di cui alla legge n. 190/2012), nonché quanto previsto dai rispettivi Codici Etici e dalle norme di legge.

#### **Art. 16 (Controversie)**

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia connessa al presente contratto. In caso di mancato accordo, la controversia, rientrando nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sarà devoluta al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

#### **Art. 17 (Comunicazioni)**

**17.1** Ogni comunicazione relativa al presente Accordo dovrà essere effettuata ai seguenti recapiti:

Per il Comune :

[ufficiodipianourbanistica@comune.bologna.it](mailto:ufficiodipianourbanistica@comune.bologna.it),

[urbanistica@pec.comune.bologna.it](mailto:urbanistica@pec.comune.bologna.it) .

Per il Dipartimento:

[disci.segreteria@unibo.it](mailto:disci.segreteria@unibo.it)

[disci.dipartimento@pec.unibo.it](mailto:disci.dipartimento@pec.unibo.it)

**17.2** La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti

precedentemente indicati sono da considerarsi validamente effettuate.

**Art. 18 (Varie)**

**18.1** Il presente accordo sostituisce, ad ogni effetto, ogni precedente accordo o intesa tra le Parti, scritta o orale.

**18.2** Qualsiasi modifica al presente accordo sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e sottoscritta dalle Parti, previa approvazione degli Organi competenti di ciascuna.

~~**18.3** Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si applicano, in forza dell'art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.~~

**Art. 19 (Registrazione e spese)**

Il presente atto, completo dei suoi allegati, viene sottoscritto in modalità digitale ai sensi degli art. 21 e 24 del D. Lgs 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi del DPR n. 131/86.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della Parte che ne farà richiesta

~~L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale dal DiSCi ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972 – Autorizzazione Agenzia Entrate 140328 del 13/12/2018 per un importo pari ad € 80 che provvederà a richiedere al Comune il rimborso per la quota parte.~~

Elenco Allegati:

A) Programma di attività collaborativa;

B) Disclosure report.

\*\*\*

Il presente accordo è stipulato mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale delle Parti, in conformità al disposto di cui all'art.15 comma 2-bis della legge 241/1990 e s.m.i.; pertanto il documento verrà sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e [ss.mm.ii.](#) e la data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

Il presente accordo è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto in n. 1 esemplare digitale che le Parti medesime, sottoscrivendo digitalmente il presente documento, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.

Per il Dipartimento Prof. Roberto Balzani

Per il Comune di Bologna, arch. Francesco Evangelisti

**Allegato A: Programma di attività collaborativa.**

**ALLEGATO B (DISCLOSURE REPORT)**

Accordo collaborativo di ricerca tra \_\_\_\_\_ (Ente Pubblico) e il

Dipartimento di/Struttura \_\_\_\_\_, rep. n. XXXXXX,

avente ad oggetto XXXXXX

Descrizione del Foreground realizzato:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tipologia di Foreground realizzato:

invenzione brevettabile

know-how avente valore economico in quanto mantenuto segreto

(segreto industriale e commerciale)

software

.....

Data di conseguimento del Foreground: \_\_\_\_\_

Personale del Dipartimento/Struttura che ha contribuito alla

realizzazione del Foreground:

Nome e cognome	Dipartimento/Struttura	Ruolo

--	--	--

Eventuale personale dell'Ente Pubblico che ha contribuito alla realizzazione del Foreground:

Nome e cognome		Ruolo

L'Ente Pubblico \_\_\_\_\_ Il Dipartimento/Struttura \_\_\_\_\_

Il presente Disclosure Report viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.